ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2049 del 22/04/2022
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LA REIMMISSIONE IN FALDA COMUNE: CALDERARA DI RENO (BO) TITOLARE: BONFIGLIOLI SPA CODICE PRATICA N. BO20A0035
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2175 del 22/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue APRILE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LA REIMMISSIONE IN FALDA

COMUNE: CALDERARA DI RENO (BO)

TITOLARE: BONFIGLIOLI SPA

CODICE PRATICA N. BO20A0035

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del

01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

visto l'art.10 del DLgs n.22/2010, per cui l'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, è autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalità di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (RD 1775/1933), ossia con le stesse modalità previste per il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/155872 del 28/10/2020 e la successiva integrazione Prot. n. PG/2020/176430 del 04/12/2020 (procedimento BO20A0035), **con la quale la ditta BONFIGLIOLI RIDUTTORI SPA**, CF:00304840374, con sede legale in comune di Calderara di Reno (BO) in Via Giovanni XXIII n. 7/a, **ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee**:

- **mediante due pozzi denominati P1 e P2**, con una **portata massima da ogni pozzo di 20 l/s per complessivi 40 l/s (di punta, limitata a brevi periodi) e media di 9 l/s, per un totale di 158.860 mc/a**, da un acquifero costituito da ghiaie in matrice, compreso tra circa 20 e 30 m di profondità, in

pressione, con soggiacenza del livello piezometrico misurata in data luglio/ottobre 2020 pari a 11,35/11,10 m da p.c. come da sondaggio/piezometro realizzato in sede;

- ad uso **geotermico** di scambio di calore con una pompa di calore per la climatizzazione estiva e invernale di un edificio a destinazione uffici (sede centrale della Ditta Bonfiglioli Riduttori Spa); con differenziale di temperatura massimo previsto per lo scambio di calore di 5°C;

- **con restituzione integrale della risorsa dopo lo scambio geotermico nella stessa falda di prelievo mediante due pozzi denominati R1 E R2** di caratteristiche tecniche analoghe a quelle di presa;

- con realizzazione di tutti i pozzi, di prelievo e restituzione, sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Calderara di Reno al Foglio 19 mappale 121, fino ad una profondità di circa 30 m, con un diametro di perforo e di tubaggio pari, rispettivamente, a 1000 e 600 mm; con isolamento dell'acquifero oggetto di emungimento, nell'intercapedine perforo/tubaggio, mediante posa di setto di argilla compactonite tra 15 e 20 m di profondità;

visto che, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione di acque pubbliche, il richiedente ha presentato anche l'istanza di autorizzazione allo scarico nel sottosuolo;

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

- i pozzi richiesti non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

- la restituzione delle acque nel sottosuolo, dopo lo scambio di calore, necessita del rilascio di un autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 104, comma 2 del DLgs n.152/06 da parte dell'Agenzia scrivente in quanto Autorità competente;

vista la nota del 23/02/2021, con la quale il richiedente ha comunicato la variazione anagrafica della ditta in: BONFIGLIOLI SPA C.F. 00304840374 P. IVA 0050055120 Con sede in Via Bazzane 33 Calderara di Reno – Bologna;

richiamata la Determinazione n° 928 del 24/02/2021 con la quale è stata assentita alla ditta **BONFIGLIOLI SPA**, CF/P.IVA:00304840374/0050055120, con sede legale in comune di

Calderara di Reno (BO) in Via Bazzane n. 33, **l'autorizzazione alla perforazione** sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Calderara di Reno al Foglio 19 mappale 121, fino ad una profondità di 30/35 m di:

- due pozzi di prelievo P1 e P2 e due di restituzione R1 e R2;

- di un piezometro di monitoraggio fenestrato alle stesse profondità dei pozzi di prelievo e restituzione da realizzarsi a valle idrogeologico dei pozzi di immissione, possibilmente all'interno oppure a valle della massima estensione del "plume" termico atteso,

nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato 1: "PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE PERFORAZIONI",

ed alle seguenti condizioni:

a) **di presentare** entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori **una Relazione Tecnica** contenente:

- la descrizione delle caratteristiche fisiche, stratigrafiche e idrodinamiche degli acquiferi interessati dallo scambio termico di progetto; gli esiti delle prove di pompaggio e restituzione; la rappresentazione della tavola piezometrica e la verifica dell'areale di estensione del plume termico atteso;

- la caratterizzazione idrochimica ante-operam degli acquiferi interessati dallo scambio termico con le modalità previste dal parere di Arpae-AAC Metropolitana-Unità AUA e Acque Reflue, di cui all'**Allegato 2** parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; nonché la descrizione delle procedure ivi previste nel caso si rilevi il superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla tabella 2, Allegato 5, parte IV, Titolo V, D. Lgs. 152/2006;

b) l'autorizzazione **è accordata esclusivamente ai fini della perforazione dei pozzi**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche e la relativa autorizzazione alla scarico delle acque in falda in verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001, con l'obbligo di rispettare le prescrizioni e le azioni di monitoraggio previste dal parere di Arpae-AAC Metropolitana-Unità AUA e Acque Reflue, di cui all'Allegato 2;

viste la Relazione Tecnica di fine lavori di perforazione dei pozzi, assunta agli atti al Prot. n.

PG/2021/142040 del 15/09/2021 **e le successive integrazioni:** PG/2021/164918 del 26/10/2021 e PG/2021/30106 del 23/02/2022, dalle quali si evince l'ottemperanza alle prescrizioni e condizioni di autorizzazione e la descrizione:

- dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche dei pozzi di prelievo P1 e P2, di re-immissione R1 e R2 e del piezometro di monitoraggio (di seguito PZ);

- del progetto definitivo di completamento dei pozzi e del piezometro e della messa in sicurezza di tutte le relative teste pozzo, in attesa della loro realizzazione definitiva concomitantemente all'avanzamento delle opere edilizie del complesso commerciale;

- delle modalità di arresto dell'impianto geotermico in caso di mancato assorbimento nei pozzi di restituzione; in particolare, del valore soglia di soggiacenza piezometrica nei pozzi di resa superato il quale si bloccano automaticamente le pompe di prelievo nei pozzi di presa;

- della rete idrica: dai punti di prelievo a quelli di scambio geotermico nella centrale termofrigorifera e di restituzione;

- del sistema di filtrazione dei solidi nelle acque prelevate;

- dei dispositivi di monitoraggio ad alta frequenza della temperatura delle acque di falda in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore, lato pozzi; in particolare, dei valori soglia di temperatura in ingresso ed in uscita, superati i quali si bloccano automaticamente le pompe di prelievo nei pozzi di presa, in previsione di un delta T massimo di 5 gradi;

- delle caratteristiche di qualità dell'acqua contenuta nell'acquifero interessato dallo scambio termico;

- dei principali parametri idrogeologici e della tavola piezometrica dell'acquifero;

- delle prove di pompaggio e restituzione;

- delle simulazioni modellistiche dell'estensione del plume termico alle portate massime e medie previste, con i dati idrogeologici ricavati dalle prove di pompaggio;

- delle potenze termiche e delle relative portate medie e massime di prelievo di fabbisogno suddivise per ore e per mese;

- delle quantità di scarico annuali complessive attese dai pozzi di restituzione (pari a 158.922 mc/a);

richiamata la compatibilità della derivazione richiesta con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse: *Conoide Reno-Lavino – confinato superiore, codice 0442ER DQ2 CCS*, effettuata in sede di autorizzazione alla perforazione;

dato atto della congruità del prelievo sulla base dei fabbisogni idrici dichiarati dal richiedente, in assenza di una specifica pianificazione di settore per destinazione d'uso;

richiamato il parere propedeutico alla perforazione dei pozzi di progetto di Arpae-AAC Metropolitana-Unità AUA e Acque Reflue per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico in falda delle acque utilizzate per lo scambio geotermico, assunto agli atti al Prot. n. PG/2021/25324 del 17/02/2021 ed **espresso in senso favorevole** con prescrizioni;

ritenuto, in conclusione, che sulla base della documentazione agli atti si può rilasciare alla ditta BONFIGLIOLI SPA:

- **la concessione** al prelievo di acque pubbliche richiesta con una portata massima di 40 l/s per complessivi 158.922 mc/a con le modalità di progetto presentato,
- l'**autorizzazione allo scarico in falda** delle acque utilizzate per lo scambio geotermico,

nel rispetto delle prescrizioni e condizioni del disciplinare di concessionese allegato alla presente determinazione;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;

- del canone di concessione 2022 pari ad un importo di € 442,90, di cui è dovuto l'importo di € 332,17 per nove mesi di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio;

- del deposito cauzionale pari ad un importo di € 442,90;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione da parte del concessionario del disciplinare di concessione allegato al presente atto, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/63483 del 15/04/2022 e con la quale la ditta medesima ha comunicato la variazione della sede legale da Via Bazzane 33 a Via Cav. Clementino Bonfiglioli 1;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta **BONFIGLIOLI SPA**, CF/P.IVA:00304840374/0050055120, con sede legale in comune di Calderara di Reno (BO) in Via Cav. Clementino Bonfiglioli 1 **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:**

- **mediante due pozzi denominati P1 e P2**, profondi 32 m, ubicati sul terreno censito nel NCT del comune di Calderara di Reno (BO) al Foglio 19 mappale 121, con una **portata massima da ogni pozzo di 20 l/s per complessivi 40 l/s**;

- per complessivi 158.922 **mc/a**,

- **per uso geotermico** di scambio di calore con una pompa di calore di impianto di climatizzazione estivo e invernale e di produzione acqua calda sanitaria di complesso commerciale e relativo spurgo e controlavaggio del sistema di filtrazione della frazione solida delle acque prelevate;

2) di rilasciare contestualmente alla ditta BONFIGLIOLI SPA l'**autorizzazione allo scarico in falda** nello stesso acquifero di prelievo delle acque utilizzate per lo scambio termico, mediante due pozzi di re-immissione denominati R1 e R2, profondi 32 m, ubicati sul terreno censito nel NCT del comune di Calderara di Reno (BO) al Foglio 19 mappale 121.

La concessione di derivazione e l'autorizzazione allo scarico sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) **di monitoraggio** di piezometria, temperatura e qualità della risorsa utilizzata con le modalità indicate nel disciplinare di concessione;

b) il provvedimento si intende **rilasciato al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza del provvedimento è fissata al 31/12/2031.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato**;

d) il provvedimento verrà dichiarato decaduto qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) il provvedimento viene rilasciato unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica e allo scarico in corpo idrico naturale indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio del presente provvedimento, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** parte integrante e sostanziale di questa Determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della risorsa e lo scarico in falda;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2022** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 442,90, di cui è dovuto l'importo di € 332,17** per nove mesi di validità della concessione nell'anno

corrente di rilascio; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il titolare dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito *payer.lepida.it* (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti **gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. è fissata in **€ 442,90**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che un estratto della presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che i responsabili del procedimento sono il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin e dell'Unità AUA e Acque Reflue Siro Albertini;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea e l'autorizzazione allo scarico in falda rilasciate alla ditta **BONFIGLIOLI SPA**, CF/P.IVA:00304840374/0050055120, con sede legale in comune di Calderara di Reno (BO) in Via Cav. Clementino Bonfiglioli 1

Art.1

Ubicazione, descrizione, modalità di utilizzo delle opere di presa, di restituzione e di monitoraggio e della relativa rete idrica di collegamento e utilizzazione

A) **Il prelievo avviene** nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno-Lavino – confinato superiore, codice 0442ER DQ2 CCS*; in particolare nell'acquifero "A1-Superiore" (Unità AES7b) di letteratura geologica, **mediante due pozzi** denominati P1 e P2, con una **portata massima da ogni pozzo di 20 l/s per complessivi 40 l/s** e per un volume complessivo di 158.922 **mc/a, alle seguenti condizioni:**

- per **uso geotermico** di scambio di calore con una pompa di calore di impianto di climatizzazione estivo e invernale e di produzione acqua calda sanitaria di complesso commerciale e relativo spurgo e controlavaggio del sistema di filtrazione della frazione solida delle acque prelevate; assimilato ad uso ***igienico e assimilati***, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- con restituzione nello stesso acquifero di prelievo, delle acque utilizzate per lo scambio termico, mediante due pozzi di re-immissione denominati R1 e R2, ubicati a valle idrogeologico dei pozzi di prelievo, fatte salve le esigue perdite dovute alla manutenzione del sistema di filtrazione della frazione solida;

- **con una differenza massima tra la temperatura della acque di prelievo e quelle di re-immissione di ±5°C**, nei limiti di 19°C in raffrescamento estivo e 14°C in riscaldamento invernale;

- **di monitoraggio delle caratteristiche di qualità e idrogeologiche** dell'acqua contenuta nell'acquifero interessato dallo scambio termico, mediante i pozzi e un piezometro di monitoraggio denominato PZ, realizzato a valle idrogeologico dei pozzi di re-immissione, all'interno della massima estensione del "plume" termico atteso.

B) Tutti i pozzi e il piezometro sono stati realizzati sul terreno censito nel NCT del comune di Calderara di Reno (BO) al Foglio 19 mappale 121, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, nei seguenti punti di coordinate UTM RER e **con le seguenti principali caratteristiche tecniche** (Determina di autorizzazione alla perforazione n° 928 del 24/02/2021):

Opere di presa/resa; piezometri	UTM RER X	UTM RER Y	Profondita m. da p.c.	Diametro mm Perforo/colonna	Quota tratto filtrante m da p.c.
P1	678798	937767	32	1000/609	22-30
P2	678804	937765	32	1000/609	22-30
R1	678855	937825	32	1000/609	22-30
R2	678857	937830	32	1000/609	22-30
PZ	678859	937858	32	152/76	22-30

Tutti i pozzi sono costituiti da una colonna di captazione in acciaio, con tubo piezometrico di 50,8 mm di diametro, installato nell'intercapedine perforo/colonna, per l'applicazione dei dispositivi di misura in continuo di piezometria e temperatura. Il tetto di ogni tratto filtrante in tutti i pozzi è sigillato nell'intercapedine da un setto di compactonite posto tra 15 e 20 m da p.c. Ogni bocca pozzo è protetta da chiusino flangiato e da avampozzo interrato con tombino carrabile.

In ogni pozzo di prelievo è installata un'elettropompa sommersa dotata di inverter che regola automaticamente le portate a seconda della temperatura di scambio termico richiesta dall'impianto di climatizzazione.

Lungo la tubazione di mandata della pompa sommersa nei pozzi di prelievo e lungo la tubazione di adduzione idrica ai pozzi di re-immmisione, prima del loro ingresso nella bocca pozzo, sono disposti in serie un rubinetto per la raccolta di campioni d'acqua e un dispositivo di misura dei volumi prelevati.

La restituzione nei pozzi di re-immmisione avviene mediante una tubazione calata in profondità nelle rispettive colonne in modo da rimanere sempre sommersa dal battente piezometrico.

Il piezometro PZ è costituito da un tubo in PVC al cui interno è installato un dispositivo di misura in continuo di

piezometria e temperatura; mentre per il prelievo di campioni delle acque di falda, sarà installata all'uopo una pompa di prelievo.

C) Il prelievo e la restituzione delle acque avviene mediante una **rete idrica di collegamento tra i pozzi**, a circuito chiuso, costituita da tubazioni in polietilene ad alta densità nei tratti interrati esterni all'edificio e mediante tubazioni in acciaio all'interno della centrale termica.

Lungo la rete idrica prima della scambio di calore è presente il sistema di filtrazione della frazione solida delle acque prelevate, a separatori centrifughi e filtri dissabbiatori.

Sulla rete idrica in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore sono installate delle sonde di temperatura che, in caso di superamento dei limiti previsti, arrestano in automatico le pompe sommerse dei pozzi di prelievo.

La rete idrica non prevede scarichi di emergenza: in ogni pozzo di resa è installato un sensore di pressione che, in caso di risalita del livello piezometrico all'interno della colonna fino al massimo di -5 m da p.c. arresta in automatico le pompe sommerse dei pozzi di prelievo.

E) l'acquifero di prelievo è caratterizzato localmente da:

- uno strato di ghiaie e sabbie che si ritrova a profondità compresa tra circa 21 e 30 m dal p.c;

- una trasmissività media di 1,38*10-2 m2/s ricavata dalle prove di pompaggio eseguite in data 18/05/2021;

- un deflusso idrico sotterraneo con direzione prevalente NNE/SSW come desunto dai seguenti livelli piezometrici statici misurati in data 14/02/2022:

Punti di misura	Quota piano campagna (m s.l.m.)	Soggiacenza (m da bocca pozzo)	Livello (m s.l.m.)
P1	26,40	11,79	14,61
P2	26,74	12,15	14,59
R1	26,20	11,71	14,49
R2	26,08	11,60	14,48
PZ	26,31	11,88	14,43

- una qualità dell'acqua, come da certificato analitico del campione prelevato in data 19 maggio 2021 dai pozzi di presa (facies di "bianco" caratterizzazione idrochimica ante-

operam, agli atti con PG/2021/142040 del 15/09/2021), in cui si evidenzia il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per la qualità delle acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006) per tutti i parametri ricercati, a eccezione dell'analita Manganese, il quale presenta una concentrazione pari a 1700 µg/l, a fronte di un limite di 50 µg/l, riconducibile a cause naturali.

Art. 2
Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza del provvedimento.**

Art.3
Prescrizioni

Il titolare del provvedimento dovrà:

- installare, sulla tubazione di eventuali sfiati d'aria collocati sulla bocca pozzo dei pozzi di re-immissione, delle valvole che hanno la funzione di regolare sia l'uscita dell'aria sia di impedire l'uscita dell'acqua dal pozzo in caso di risalita eccessiva nella colonna per mancato assorbimento nella falda e in caso di malfunzionamento dei dispositivi di controllo della risalita piezometrica;

- effettuare il monitoraggio in continuo dei volumi di prelievo e reimmissione, della piezometria in ogni singolo pozzo; di mmonitoraggio in continuo di piezometria e temperatura nel piezometro PZ;

- effetture il monitoraggio della qualità delle acque di falda nel piezometro PZ con le seguenti modalità: a partire dal secondo anno di funzionamento dell'impianto, possibilmente ad inizio primavera (aprile) ed a fine estate/inizio autunno (settembre/ottobre), mediante raccolta campioni di acqua e misurazione dei seguenti parametri: temperatura (°C con precisione di almeno un decimo di grado), conducibilità elettrica specifica (20°C), pH (con precisione di un decimo di unità), potenziale Redox, ossigeno disciolto (mg/l con precisione di un decimo di mg/l), carica batterica

totale a 20°C e sostanza che identifica il fluido scambiatore di calore ad eccezione che non si tratti di acqua

- effettuare il monitoraggio del delta T (°C) di scambio termico attraverso un controllo ad alta frequenza della temperatura delle acque di falda in ingresso ed in uscita dai due impianto di scambio termico;

- utilizzare come analisi di confronto per i successivi dati di monitoraggio di qualità delle acque di falda utilizzate, la caratterizzazione idrochimica ante-operam, agli atti con PG/2021/142040 del 15/09/2021;

- inviare all'Amministrazione concedente e ad Arpae-APAM-Servizio Territoriale di Bologna, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica (con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) che illustra, sotto forma di diagrammi esplicativi, i dati misurati nel periodo precedente, ed analizza il corretto funzionamento dello scambio geotermico, della restituzione e della conservazione dei requisiti di qualità dell'acqua in falda.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione e lo scarico

Qualora il Titolare dell'impianto di scambio termico connesso al complessivo stabilimento produttivo intendesse attivare, variare e/o ampliare l'attività produttiva con modifica sostanziale delle matrici ambientali richiamate dal D.P.R. 59/2013 (scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, impatto acustico, ecc..) dovrà presentare, a meno che tale espansione non costituisca attività soggetta ad Autorizzazioni Uniche superiori (VIA, AIA, ecc..), specifica richiesta di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente (Det- Amb-2019-2744 del 06/06/2019 di Arpae), che dovrà contenere anche il richiamo all'autorizzazione allo scarico delle acque restituite dopo utilizzo per scambio termico, quale prosecuzione della situazione già autorizzata separatamente con l'atto complessivo di Concessione al prelievo di acque sotterranee ed Autorizzazione alla restituzione delle stesse mediante scarico in falda.

Il titolare è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in

loco per tutta la durata del provvedimento, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il titolare è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del titolare, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del titolare l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa e allo scarico autorizzato, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5
Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il titolare deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6
Durata, rinnovo o rinuncia del provvedimento; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione e autorizzazione allo scarico è fissata al 31/12/2031 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine del provvedimento persistano i fini della derivazione, il titolare dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha

presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo e la reimmissione in falda sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo del provvedimento, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** dello stesso.

Il titolare che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione e all'autorizzazione allo scarico, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza, con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il titolare è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7
Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** del provvedimento, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali il provvedimento è stato richiesto, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare**, **sospendere** o **revocare** anticipatamente il provvedimento come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** del provvedimento, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo

corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8
Canone della concessione di derivazione

Il titolare è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo di derivazione secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa,** fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9
Cauzione della concessione di derivazione

Il titolare è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione di derivazione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, del provvedimento, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex titolare. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare del presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.